

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 97 DEL 12/05/2017

OGGETTO:

Gestione dei benefici per la frequenza di master universitari per giovani oriundi veneti residenti all'estero. Approvazione Accordo di Collaborazione.

Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo per l'anno 2017. Deliberazione della Giunta Regionale n. 253 del 7 marzo 2017. L.R.2/2003 così come modificata dalla L.R. n. 10/2013.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23.03.2015 con la quale si procede alla nomina del Direttore attribuendo al medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 29.12.2016 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 21 del 29.12.2016 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 23.03.2017 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2016, programma delle attività per l'anno 2017, redatte dal Dirigente della Direzione Benefici e Servizi Agli studenti, dal Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio, dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie e dal Responsabile dell'Area Risorse Umane";

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Veneto ha approvato con deliberazione n. 1194 del 15 luglio 2014 la "Gestione dei benefici per la frequenza di master universitari per giovani oriundi veneti residenti all'estero. Approvazione Accordo di Collaborazione. Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo per l'anno 2014. Deliberazione della Giunta Regionale n. 719 del 27 maggio 2014. L.R.2/2003 così come modificata dalla L.R. n. 10/2013.";

VISTO il Piano di interventi regionali per i veneti nel mondo per il triennio 2016-2018, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 148 dell'8 novembre 2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 253 del 07 marzo 2017 "Approvazione del Programma di interventi a favore dei veneti nel mondo - anno 2017. Articolo 14 "Piano triennale e programma annuale degli interventi" della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", così come modificata dalla Legge regionale 7 giugno 2013, n. 10.";

PREMESSO che con D.G.R. n. 253 del 07 marzo 2017 la Giunta Regionale, nell'approvare, ai sensi della L.R. n. 2/2003, così come modificata dalla L.R. n. 10/2013, il programma degli interventi regionali per i veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro per l'anno 2017, ha previsto la promozione di sinergie con il mondo universitario per favorire lo scambio di conoscenze del contesto culturale, sociale ed economico del Veneto;

CONSIDERATO che la Regione comunicherà all'ESU nel cui ambito territoriale di competenza si trova l'Università erogatrice del Master, il nominativo del soggetto richiedente in possesso dei requisiti richiesti dalla L.R.2/2003;

CONSIDERATO che il beneficio regionale potrà coprire i costi di viaggio, le tasse di iscrizione al master, le spese per il vitto e alloggio presso le residenze universitarie;

VISTO quanto premesso, si rende ora necessario sottoscrivere una nuova Convenzione tra la Regione del Veneto ed i rispettivi singoli ESU di Verona, Padova e Venezia, Enti strumentali della Regione del Veneto, ove vengano fissate le concrete modalità operative così come innanzi sintetizzate e regolamentati i rispettivi rapporti mediante l'utilizzo dello schema di convenzione approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 253 del 07 marzo 2017 "Approvazione del Programma di interventi a favore dei veneti nel mondo - anno 2017. Articolo 14 "Piano triennale e programma annuale degli interventi" della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", così come modificata dalla Legge regionale 7 giugno 2013, n. 10.";

CONSIDERATO che con DGR n. 253/2017 viene determinato in € 445.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati nel bilancio 2017:

- sul capitolo n.100760 "Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro - Trasferimenti correnti" per Euro 380.000,00;
- sul capitolo n.101184 "Celebrazione della giornata dei veneti nel mondo - Acquisto di beni e servizi" per Euro 5.000,00;
- sul capitolo n.101946 "Celebrazione della giornata dei veneti nel mondo- Trasferimenti correnti" per Euro 10.000,00;
- sul capitolo n.100231 "Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo - Acquisto di beni e servizi" per Euro 20.000,00;

- sul capitolo n.102164 "Meeting annuale del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all'estero - Trasferimenti correnti" per Euro 10.000,00;
- sul capitolo n.102071 "Meeting annuale del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all'estero - Acquisto di beni e servizi" per Euro 20.000,00;

CONSIDERATO che eventuali costi che dovessero sorgere a carico dell'Azienda in applicazione del presente provvedimento saranno coperti con successivo e specifico provvedimento;

DATO ATTO che il provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2003, n. 2;
VISTA la Legge Regionale 7 giugno 2013, n. 10;
VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11;
VISTA la Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 12;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 253 del 7 marzo 2017;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente decreto;
2. Di approvare, ai fini della regolamentazione dei rapporti tra Regione ed ESU di Verona per le attività di gestione dei benefici per la frequenza di master universitari di cui alla D.G.R. n. 253 del 7 marzo 2017, la Convenzione nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);
3. di delegare agli uffici competenti ogni ulteriore provvedimento conseguente alla adozione del presente provvedimento.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8.

IL DIRIGENTE
Direzione Benefici e Servizi agli Studenti
(dott. Luca Bertaiola)

IL DIRETTORE
(dott. Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € _____ sul cap. _____

del Conto R / C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE VENETO, GLI E.S.U.-A.R.D.S.U. DI PADOVA, DI VENEZIA E DI VERONA PER LA GESTIONE DI BENEFICI PER LA FREQUENZA A MASTER UNIVERSITARI A FAVORE DI GIOVANI ORIUNDI VENETI RESIDENTI ALL'ESTERO

Tra

La Regione del Veneto cod. fiscale 80007580279, con sede legale in Dorsoduro 3901 30123 Venezia (d'ora innanzi denominata "Regione"), rappresentata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori, autorizzato alla stipula del presente atto con decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 82 del 29 settembre 2016

e

L' E.S.U. - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, cod. fiscale 00815750286, con sede legale in Padova, Via San Francesco, 122 (d'ora innanzi denominata "Azienda"), rappresentata dal Direttore, autorizzato alla stipula del presente atto con.....

e

L'E.S.U. - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia, cod. fiscale 01740230279, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3439/a (d'ora innanzi denominata "Azienda"), rappresentata dal Direttore, autorizzato alla stipula del presente atto con.....

e

L'E.S.U. - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona, cod. fiscale 01527330235, con sede legale in Verona, Via dell'Artigliere, 9 (d'ora innanzi denominata "Azienda"), rappresentata dal Direttore, autorizzato alla stipula del presente atto con Decreto del Direttore n. ... del ;

PREMESSO CHE:

- la Regione del Veneto, attraverso la propria "Direzione Servizi Sociali", intende contribuire alla formazione specialistica di livello universitario dei giovani oriundi veneti residenti all'estero;
- le Aziende in premessa intendono sviluppare, in modo coordinato ed in coerenza con i

propri ordinamenti ed in stretto raccordo con il territorio e con le istituzioni di questo rappresentative, il supporto agli studi al fine di rispondere in maniera sempre più adeguata alle esigenze di formazione accademica degli studenti e, più in generale, alle istanze culturali che provengono dalle comunità venete all'estero;

- lo sviluppo di forme di collaborazione tra Aziende e Regione, nell'ambito dell'attività di supporto al diritto allo studio, contribuisce a garantire un processo coordinato di rinnovamento delle conoscenze e degli strumenti formativi all'interno dei percorsi di studio universitari;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Disposizioni generali

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo ha per oggetto la corresponsione di un rimborso dei costi sostenuti per la frequenza di un master universitario che si può conseguire sia dopo la laurea triennale (master di primo livello), sia dopo la laurea magistrale (master di secondo livello), frequentando un percorso di durata almeno annuale, che comporti l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi, stabilito con apposita delibera regionale e nel rispetto della normativa vigente in materia anche interna alle Aziende, per la formazione di livello specialistico universitario, di giovani veneti nel mondo, residenti all'estero, selezionati appositamente secondo quanto stabilito al successivo art. 3.

Art. 3 - Requisiti e doveri dei candidati

1. Possono accedere alla concessione del beneficio regionale i soggetti che siano:

- cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei Comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi, coniuge superstite e discendenti fino alla quinta generazione dei predetti soggetti, che intendano mantenere la propria residenza all'estero;
- in possesso di laurea triennale o di laurea magistrale;
- di età compresa tra i 18 e i 39 anni;
- in possesso di un buon livello di conoscenza della lingua italiana.

2. Il candidato dovrà presentare in allegato alla domanda la seguente documentazione:

- per quanto riguarda l'origine veneta:
 - o copia di un documento di identità in corso di validità;
 - o in caso di partecipante cittadino italiano residente all'estero, autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il Comune veneto di provenienza;
 - o in caso di partecipante cittadino italiano o comunitario, residente all'estero, discendente o coniuge superstite dell'emigrato, autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il grado di parentela e il Comune veneto di provenienza dell'ascendente partito dal Veneto;
 - o in caso di partecipante non comunitario, discendente o coniuge superstite dell'emigrato, dichiarazione relativa al grado di parentela e al Comune veneto di provenienza dell'ascendente. In tale ultima ipotesi qualora alcuni degli ascendenti siano nati all'estero, devono essere prodotti i certificati dai quali desumere il grado di parentela;
- per quanto riguarda i titoli di studio:
 - o documentazione vidimata dal Consolato competente, a dimostrazione dei titoli accademici posseduti, corredata di traduzione ufficiale munita di legalizzazione;
 - o dichiarazione di valore originale di diploma di laurea ai fini della continuazione degli studi in Italia rilasciata dal Consolato italiano.

3. Il candidato dovrà presentare, all'atto della domanda, apposita dichiarazione con la quale si impegna a restituire le somme corrispondenti al valore dei servizi di cui al successivo Art. 5, punto 3, già erogati dall'Azienda, nell'ipotesi in cui non superi la frequenza minima o la prova finale prevista dal master prescelto.

Art. 4 – Doveri della Regione

1. La Regione in conformità a quanto previsto dal Programma annuale delle iniziative a favore dei veneti nel mondo approvato con D.G.R. n. 253 del 7 marzo 2017 ha stanziato per l'anno 2017 nel proprio bilancio un apposito fondo di Euro 30.000,00, da destinare al rimborso dei costi di cui all'art. 2, comma 1, del presente accordo a n. 3 giovani oriundi veneti entro la quinta generazione residenti all'estero, per un importo massimo onnicomprensivo di Euro 10.000,00 ciascuno.
2. La Regione provvederà a selezionare i candidati, sulla base dei requisiti di cui al precedente art. 3, e secondo un ordine temporale di presentazione delle domande, a

comunicare alle Aziende competenti per territorio i nominativi dei giovani selezionati.

3. La Regione si impegna a trasferire all'Azienda l'importo di ciascun beneficio all'atto della comunicazione all'Azienda dei nominativi selezionati ai sensi del precedente punto 2 del presente articolo.
4. Il beneficio regionale potrà coprire i costi di viaggio, le tasse di iscrizione al master, le spese di vitto e alloggio presso le residenze universitarie, nei limiti dell'importo messo annualmente a disposizione nei singoli avvisi; detti costi verranno rimborsati su presentazione di idonea documentazione di spesa.

Art. 5 – Doveri dell'Azienda

1. L'Azienda territorialmente interessata in ragione dell'Università di iscrizione o del luogo in cui verrà svolta l'iniziativa formativa, si impegna a trasmettere la documentazione ricevuta dalla Regione all'Università competente, ai fini della valutazione dei curricula e della coerenza dei titoli universitari posseduti dai candidati in relazione al percorso universitario prescelto.
2. Al termine del percorso prescelto, e comunque entro sessanta giorni dal termine dello stesso, l'Azienda invierà alla Regione apposita relazione afferente le modalità di erogazione di ciascuna beneficio, nonché una dichiarazione dell'Università competente che attesti la frequenza e il superamento degli obblighi formativi.
3. L'Azienda rimborserà allo studente i costi ammissibili sostenuti corrispondendo parte del beneficio in servizi. A tal fine procederà alle seguenti operazioni, nei limiti del massimale previsto e nell'ordine sottoindicato:
 - rimborso delle spese documentate di viaggio;
 - pagamento diretto della quota di iscrizione al master prescelto dal beneficiario;
 - trattenuta del costo di vitto e alloggio presso le mense e le residenze ESU.

Qualora dovessero residuare risorse, potrà essere richiesto il rimborso anche di libri di testo.

4. L'Azienda verificherà la regolarità ed effettività delle spese sostenute dal corsista.
5. Qualora i costi relativi al vitto e alloggio presso le strutture ESU fossero superiori al massimale previsto, gli ulteriori costi saranno a carico del beneficiario.
6. Qualora i costi complessivi siano inferiori al massimale previsto l'Azienda restituirà alla Regione le somme eccedenti.
7. Le Aziende comunicheranno agli uffici regionali il nominativo del responsabile del procedimento e l'ufficio competente a tenere i rapporti sia con la Regione sia con i beneficiari.

8. La gestione delle risorse finanziarie avverrà secondo le norme della Legge Regionale di Contabilità n. 39/2001.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali da parte delle Aziende, che si rendesse necessario per garantire la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione, avverrà nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 7 - Durata

1. Il presente Accordo ha la durata di un anno per l'anno accademico 2017/2018.

Art. 8 – Imposta di bollo

1. Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo, in quanto atto scambiato tra Regione e Aziende regionali, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.

Art. 9 - Controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.
2. Qualora non fosse possibile la definizione in via amichevole, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia e a quelle del Codice Civile.

Venezia , li

Regione del Veneto

Il Direttore

Azienda Regionale per il Diritto allo

Studio Universitario – E.S.U. di Padova

Il Direttore

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario – E.S.U. di Venezia

Il Direttore

Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario – E.S.U. di Verona

Il Direttore